

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Convenzione per la gestione del progetto P.I.P.P.I finanziato a valere sul

P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Linea Sub Investimento 1.1.1 - Sostegno

capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità di famiglie e bambini

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art 8, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’Autonomia del Trentino”, art. e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27 aprile 2010, le Comunità di valle sono titolari delle funzioni amministrative anche in ordine all’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi Socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- con Decreto ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU.
- L’investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti è declinato in specifici sub-investimenti, tra cui l’1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;
- il finanziamento previsto dal PNRR ha la finalità di attuare nel triennio il LEPS relativo a “rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile,

sicuro, protettivo e ‘nutriente’, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, tramite l’individuazione delle idonee azioni, di carattere preventivo, che hanno come finalità l’accompagnamento non del solo bambino, ma dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità, in quanto consentono l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini nel loro insieme”

(Piano Nazionale Interventi sociali, scheda 2.7.4, p. 38);

- I dispositivi di intervento costituiscono l'insieme delle azioni con le quali realizzare il progetto quadro condiviso con l'equipe multidisciplinare. Si tratta di interventi orientati alla prevenzione e alla promozione della capacità organizzative delle figure parentali e alla costituzione di ambienti sociali a misura di bambino e famiglia. Pertanto si intende garantire dispositivi sia a favore di bambini che delle figure genitoriali sia di gruppo che individuali, sia di natura formale che informale. Tali dispositivi sono;

- - il servizio di educativa domiciliare e territoriale
- - la vicinanza solidale
- - gruppi con i genitori e gruppi con i bambini

- questa linea di attività estende il Programma di Intervento e Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) e ha l’obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare;

- la Provincia Autonoma di Trento opera in qualità di Ambito territoriale unico (art. 5 comma 9 Avviso 1/2022) per i 7 progetti finanziati dal Ministero e la Comunità della Val di Non è individuata quale soggetto attuatore di livello intermedio (capofila) di n. 1 progetto che prevede la partecipazione, quali soggetti attuatori di livello locale, anche delle Comunità della Val di Sole, Rotaliana Königsberg e della Paganella. Il progetto dovrà coinvolgere nel triennio almeno 30 famiglie con le quali andranno implementati i dispositivi previsti dal Programma PIPPI nel rispetto delle

linee di indirizzo e degli standard nazionali. Il progetto prevede 3 implementazioni

nel periodo 2023/2026, per ognuna delle quali saranno coinvolte almeno 10 famiglie

dell'aggregazione territoriale, individuate secondo i criteri di inclusione di seguito

specificati;

- il target è costituito dalla negligenza familiare, quindi le FFTT non comprendono

situazioni di bambini o ragazzi che vivono in situazione di abuso o di gravi forme di

maltrattamento; le situazioni vengono proposte dagli assistenti sociali del Servizio

sulla base dei seguenti criteri:

1. bambini da 0 a 11 anni e le figure parentali di riferimento;

2. bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come

pregiudizievoli e "preoccupanti" dall'equipe multidisciplinari di riferimento, a

ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali

sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei

bambini sul piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico ecc. Tale preoccupazione è

evidenziabile grazie alla somministrazione dello strumento di pre-assessment

utilizzato nella fase pre-implementazione al fine di identificare adeguatamente il

target delle FFTT da includere nel programma;

3. bambini per cui l'equipe multidisciplinari di riferimento, sulla base dello

strumento di pre- assessment, ha maturato l'orientamento generale di mantenerli in

famiglia in quanto potrebbero positivamente beneficiare del sostegno intensivo e

globale rivolto ai bambini stessi, ai genitori, alle reti sociali informali in cui vivono,

previsto dal programma PIPPI;

4. famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;

- inoltre, innovando rispetto alle precedenti fasi della sperimentazione, sarà

possibile utilizzare anche ulteriori criteri quali:

- famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli, con le quali i servizi individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di favorire il rientro del bambino in famiglia e quindi ridurre i tempi di allontanamento esterno alla famiglia dei bambini (fino al 20% massimo delle famiglie complessive coinvolte a livello provinciale)
- famiglie con figli da 11 a 14 anni (fino al 20% massimo delle famiglie complessive coinvolte a livello provinciale);
 - ai sensi del comma 3, lett. b), dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano, tra l'altro, l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
 - il comma 1, dell'art. 23 della medesima L.P. 13/2007 prevede che, nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da apposita convenzione;
 - l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento, contiene un elenco di criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, in applicazione del citato art. 23, comma 6 della L.P. 13/2007;
 - con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi

dell'art. 3 del regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun

servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del

Regolamento;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state

approvate le Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e

interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento da ultimo citate, di seguito

Linee guida;

- l'allegato D) delle citate Linee guida disciplina la gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe, rette o voucher ai soggetti accreditati;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019, recante

“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio primo stralcio del

Programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività

socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021” e successive

deliberazioni di aggiornamento, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale

n. 911 del 28.05.2021, sono stati stabiliti le specifiche attività socio-assistenziali da

collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori e i criteri per la

determinazione dei corrispettivi dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo,

tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee guida;

- con atto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 7 del 20/10/2022, sono

stati istituiti gli elenchi aperti dei soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento

provinciale con i quali stipulare convenzioni per la gestione di servizi socio-

assistenziali in ambito domiciliare per minori, adulti e disabili della Comunità;

- con determinazione del Funzionario responsabile del Servizio politiche sociali e

abitative della Comunità n. 544 del 24/10/2022 è stata indetta l'apertura dei termini

di iscrizione agli elenchi aperti di cui al punto precedente;

- con successiva determinazione del Funzionario responsabile n. 693 del 23/12/2022, esecutiva, è stato approvato l'elenco aperto dei soggetti accreditati per la gestione di servizi socio-assistenziali nella seguente aggregazione funzionale:

- Area "Età evolutiva e genitorialità" – Ambito "Domiciliare e di contesto";

Tutto ciò premesso;

TRA

- la **Comunità della Val di Non**, Partita I.V.A. 02170450221 e C.F. 92019340220 – con sede in Cles, Via Pilati 17, rappresentata da dott. Ivan Zanon, nato a Cles (TN) il 10.12.1970, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Comunità, nella sua qualità di Responsabile del Servizio politiche sociali e abitative dell'Ente medesimo;

E

- la **Comunità di** _____, Partita I.V.A. _____ e C.F. _____ – con sede in _____, Via _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Comunità di _____, nella sua qualità di _____ dell'Ente medesimo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, destinatari e finalità del servizio

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Comunità per la gestione del progetto PIPPI, finanziato a valere sul P.N.R.R., linea di sub-investimento n. 1.1.1 del PNRR (codice CUP C44H22000420006), a favore di utenti residenti sui territori di riferimento delle Comunità.

2. I servizi previsti dal progetto rientrano nell'ambito della seguente aggregazione

funzionale prevista dal “Catalogo dei servizi socio-assistenziali”:

- Area “Età evolutiva e genitorialità” – Ambito “Domiciliare e di contesto”.

3. Ai sensi del comma 3, lett. b), dell’art. 22 della L.P. 13/2007, la gestione dei servizi avviene mediante l’affidamento diretto, secondo modalità non discriminatorie, ai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 20 della medesima L.P., iscritti all’elenco aperto dell’aggregazione funzionale di cui al punto precedente, istituito dalla Comunità della Val di Non, secondo quanto indicato in premessa.

4. La gestione dei servizi avviene secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Comunità della Val di Non e il soggetto gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti dall’atto di istituzione dell’elenco aperto e in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dal Catalogo nelle aggregazioni funzionali di riferimento, nonché ai criteri di determinazione delle tariffe/rette, così come previsti dagli atti normativi e pianificatori vigenti.

5. Si rinvia al catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione dei servizi, destinatari, funzione prevalente e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.

Art. 2 – Durata

1. La durata della convenzione corrisponde alla durata del progetto PIPPI finanziato a valere sulla linea di sub-investimento n. 1.1.1 del PNRR. Essa decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino al termine del 31.03.2026.

2. Previa intesa tra gli enti coinvolti, la durata della convenzione può essere estesa per il tempo necessario alla conclusione del progetto.

Art. 3 – Valutazione del bisogno

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono rivolti ad utenti residenti nei territori di riferimento delle Comunità aderenti, in carico a rispettivi Servizi sociali.

2. Per ogni utente è predisposto un Progetto educativo individualizzato da parte del Servizio sociale della Comunità di riferimento, oggetto di periodici monitoraggio e aggiornamento, redatto anche in collaborazione con il soggetto gestore del servizio,.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. I servizi oggetto della presente convenzione rivestono prevalentemente carattere di domiciliarietà; essi possono essere realizzati presso altre sedi.
2. Le persone beneficiarie dell'Intervento educativo domiciliare per minori e nuclei familiari e Intervento educativo domiciliare di gruppo per minorenni finanziati con le risorse del PNRR "usufruiranno dell'intervento senza compartecipazione alla spesa in quanto il costo dell'intervento PIPPI risulta coperto dalle risorse assegnate a valere sul PNRR, Missione 5 componente 2 Linea di investimento 1.1.1. "
3. Si rinvia al catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione delle figure professionali impiegate, presidio degli operatori, modalità di accesso e presa in carico, durata dell'accoglienza/intervento, i giorni/orari di servizio e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.

Art. 5 – Referenti delle Comunità

- Comunità della Val di Non: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità della Val di Non individua quale referente il Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica per il monitoraggio delle attività di cui al successivo art. 10.

- Comunità di _____: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità di _____ individua quale referente

Individua inoltre _____ per le attività di _____ (eventuale).

Art. 6 – Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

Le Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le

finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per

dare esecuzione alle attività cui alla presente convenzione. Le Comunità sono quindi

individuare, a seguito della sottoscrizione della convenzione, come contitolari del

trattamento.

Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono

definite con con specifico e distinto atto di contitolarità.

Art. 7 – Impegni delle Comunità

1. Nell'ambito della presente convenzione la Comunità della Val di Non è

individuata quale soggetto attuatore di livello intermedio (capofila) del progetto

PIPPI, all'interno della linea di sub-investimento n. 1.1.1 del PNRR (codice CUP

C44H22000420006). Essa concorre alla realizzazione del progetto secondo quanto

previsto dalle convenzioni stipulate con i soggetti gestori dei servizi.

2. La Comunità della Val di Non assume, altresì, i seguenti impegni:

- predisporre i Progetti di assistenza di famiglie e singoli individuati nel proprio

territorio di competenza nell'ambito del progetto PIPPI;

- mettere a disposizione della Comunità di _____, ai fini

dell'individuazione dei soggetti gestori nell'ambito dei Progetti di assistenza, il

proprio elenco aperto per la gestione di servizi socio-assistenziali nell'ambito

dell'aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità – Domiciliare e di

contesto", di cui alla determinazione del Funzionario responsabile n. 693 del

23/12/2022, esecutiva, e successivi aggiornamenti;

- accertare il contributo a valere sulla linea di sub-investimento n. 1.1.1 del PNRR,

come determinato dalla PAT, sul proprio bilancio, secondo le tempistiche e le

modalità previste dal progetto;

- finanziare tramite i fondi PNRR i servizi attivati dalle Comunità, mediante

affidamento diretto ai soggetti gestori, ai sensi del comma 3, lett. b), dell'art. 22 della

L.P. 13/2007, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essi stipulate;

3. Con la stipula della presente convenzione, la Comunità di _____ delega

alla Comunità della Val di Non la gestione degli aspetti finanziari connessi alla

realizzazione dei servizi nell'ambito del progetto PIPPI, secondo le modalità previste

dalla PAT.

La Comunità di _____ assume, altresì, i seguenti impegni:

- predisporre i Progetti educativi individualizzati per gli utenti del proprio territorio

di competenza nell'ambito del progetto PIPPI;

- avvalersi, ai fini dell'individuazione dei soggetti gestori nell'ambito dei progetti di

cui sopra, dell'elenco aperto per la gestione di servizi socio-assistenziali nell'ambito

dell'aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità – Domiciliare e di

contesto", messo a disposizione dalla Comunità della Val di Non;

- comunicare tempestivamente alla Comunità della Val di Non i progetti ai fini

dell'attivazione dei servizi e del relativo finanziamento;

- comunicare tempestivamente alla Comunità della Val di Non i dati da essa richiesti

ai fini della rendicontazione del progetto e dei servizi attivati, secondo le modalità

indicate dalla PAT.

Art.7 bis iter amministrativo

A discendere dall'art.7 si sintetizza quanto segue :

- la Comunità partner raccoglie la domanda per l'intervento PIPPI su modulistica corredata da loghi PNRR, con il relativo consenso;
- invia alla Comunità capofila la richiesta, indicando la cooperativa a cui intende affidare l'incarico;

- se la cooperativa è presente negli elenchi aperti della Comunità della Val di Non si procede con la formalizzazione dell'incarico, in caso contrario la cooperativa, se interessata, dovrà procedere ad espletare quanto necessario per essere inserita;
- la Comunità della Val di Non procederà al pagamento delle fatture distinte per 'Comunità' di intervento.

Art. 8 – Condizioni economiche per il gestore del servizio

1. La convenzione stipulata tra la Comunità della Val di Non e il soggetto gestore del servizio stabilisce le condizioni economiche dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli generali per le politiche tariffarie dei gestori accreditati stabiliti dal Programma sociale provinciale.

2. Per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi oggetto della convenzione (tariffa/retta giornaliera o oraria, IVA esclusa), il soggetto gestore si conforma ai criteri di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 911 del 28 maggio 2021 e n. 347 del 11 marzo 2022 e relativi aggiornamenti.

Art. 9 – Vigilanza

1. Per favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati all'utenza, le parti possono effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei progetti individualizzati, conformemente alle direttive provinciali in materia.

2. Ai fini del buon andamento delle attività oggetto della convenzione, le Comunità tengono conto anche delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

Art. 10 – Cause di risoluzione e recesso

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa delle parti, in caso di gravi violazioni degli obblighi in essa previsti.

2. La risoluzione ha efficacia a seguito di formale diffida inviata da una delle parti,

con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. Nel caso intervengano modifiche delle leggi e regolamenti in vigore e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 12 – Spese

1. La presente convenzione non ha autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

2. La presente convenzione è altresì esente all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR 642/1972.

Art. 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.

Art. 14 – Domicilio

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Non con sede in Cles, via Pilati 17.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione

documentale della Comunità.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in

quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli

indirizzi provinciali vigenti in materia socio-assistenziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Comunità di _____

Comunità della Val di Non

dott. Ivan Zanon